

proprietari che finora hanno pagato il 25 per cento, e che ora pagherebbero, poniamo anche il 20 per cento per la deduzione derivante da questo sgravio dei terreni non censiti, si vedrebbero, dico, i proprietari dei terreni non censiti, dopo non aver pagato nulla finora, pagare d'ora innanzi solo il 12 per cento. Mi gode l'animo di udire dal commissario regio che egli confida di poter sollecitamente arrivare ad imporre i beni non censiti, e da questo ne traggo argomento per farvi considerare come non può essere adunque d'alcun aggravo allo Stato il lasciare in sospenso per così poco tempo una tenue somma da determinarsi appunto in una proporzione equa e di approssimazione.

Per tutte queste cose, io credo di dovere insistere a raccomandarvi, signori, il mio emendamento, perchè pel breve frattempo che ancora può rimanere all'accatastamento ed imposizione dei beni non peranche censiti, non siano obbligati i proprietari dei terreni censiti a pagare tuttavia per gli altri, e perchè quei proprietari i quali pagarono sino ad oggi ingiustamente per altri e senza speranza neppure d'essere rimborsati, non debbano per l'avvenire essere obbligati a continuare a pagare, e nemmeno ad anticipare, a titolo quasi di prestito forzoso specialissimo a loro fra tutti i contribuenti dello Stato, somme di cui molti fra di essi non si trovano nemmeno possessori.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Sandonini.

**SANDONINI.** Io avrei desiderato che l'onorevole commissario regio avesse fatta lieta accoglienza all'emendamento proposto dall'onorevole Sormani. Ad ogni modo, dopo che udii dall'onorevole relatore della Commissione i motivi a cui la medesima aveva appoggiato il suo emendamento, e dopo che veniva a fare la sua proposta per soli motivi, di urgenza, senza animo di pregiudicare nessuna questione, e solo per far sì che in questo momento non venissero meno allo Stato proventi che sono stati contemplati in preventivo e che probabilmente non si potrebbero ottenere in altra maniera che coll'accettare, almeno provvisoriamente, la proposta della Commissione, io mi era proposto di non prendere la parola in questa discussione. Senonchè avendo l'onorevole commissario regio proposto, in via di emendamento, un nuovo articolo da aggiungersi alla legge proposta, io mi sento in debito di chiedere al medesimo alcuni schiarimenti e di fare alla Camera alcune osservazioni in proposito.

L'onorevole commissario regio nella sua lealtà ha riconosciuto che nella legge di perequazione fu fatto al contingente delle provincie dell'ex-ducatto di Modena un non lieve aggravo, inquantochè per fissare il contingente fu considerata come censita e quindi sottoposta alla imposta prediale una quantità grande di beni in fabbricati e in terreni, i quali realmente non erano censiti, e così quel compartimento fu gravato di una imposta che solo per ciò non poteva rie-

scire giusta, almeno sino a quando, realmente compiuto il censimento di tutti quei beni che fino allora avevano potuto sfuggire ad ogni carico, fossero stati assoggettati essi pure alla dovuta proporzione dell'imposta fondiaria.

L'emendamento pertanto che proponeva l'onorevole Sormani non era altro che un atto di giustizia già riconosciuto dovuto sino da quando fu sanzionata dalla Camera la legge sulla perequazione della prediale, la quale all'articolo 12 aveva dichiarato che fosse obbligato il Ministero di prontamente far sì che i beni non censiti fossero sottoposti all'imposta, e che l'ammontare di essa dovesse andare in disaggravio dell'intero contingente cui appartenevano.

L'onorevole commissario regio ha detto che, se ciò non è stato adempiuto non è stata colpa del Ministero, ma sì delle gravi difficoltà che si sono frapposte all'adempimento di questo assunto. Io prego però l'onorevole commissario regio a riflettere che, tra i beni non censiti contemplati dalla legge 14 luglio 1864, e la cui esistenza e valore approssimativo furono riconosciuti anche dalla Commissione che aveva proposto questo progetto di legge, tra cotesti beni dicevo non figurano soltanto beni rustici (cioè i 113,000 ettari di terreno non censiti, esenti da ogni imposta di cui parlarono i preopinanti), ma vi figura anche una grande quantità di beni urbani o fabbricati i quali, in uno dei molti rapporti della Commissione che preparò la legge del congruaglio, furono valutati per non meno di 436,298 lire di rendita.

Ora il ministro ha compiute le operazioni necessarie, perchè tutti questi fabbricati, i quali costituivano questa massa di beni non compresi nel censimento, all'epoca della promulgazione della legge sull'imposta fondiaria, sieno ora soggetti a censo; e per l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, pagano già, fin dal 1° gennaio 1866, la dovuta imposta. È stato per questo che l'imposta sui fabbricati, applicata di nuovo nelle provincie modenesi, ha ottenuto un aumento che, nel suo risultato, supera di gran lunga qualunque altro risultato ottenuto negli altri compartimenti. Imperocchè, quantunque in tutti gli altri compartimenti si sia limitata la maggiore imposta applicata in conseguenza della applicazione della legge sull'imposta dei fabbricati, tutt'al più al 5 per cento d'aumento, al contrario nelle provincie dell'ex-ducatto di Modena essa si è elevata di quasi un terzo e più, ed il Governo ha potuto ottenere un beneficio di oltre lire 193,000 di provento maggiore sopra la quota di contingente che otteneva prima sui fabbricati. Ora voglio concedere che questa maggiore imposta, in parte possa derivare dal fatto che, in forza delle denunzie, il valore censito dei fabbricati si sia alquanto elevato; ma certamente a costituire questa maggiore entrata dell'erario, ha contribuito in gran parte il fatto, che molti beni, che prima non erano censiti, nè soggetti all'imposta, sono